

# MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

GIUGNO 2012

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

## Indice generale

<a href="#">Avvocati</a> .....	1
<a href="#">Danno alla Persona</a> .....	2
<a href="#">Famiglia</a> .....	2
<a href="#">Misure di protezione delle persone prive di autonomia</a> .....	4
<a href="#">Processo Civile</a> .....	4
<a href="#">Proprietà</a> .....	7
<a href="#">Pubblica Amministrazione</a> .....	7
<a href="#">Società</a> .....	8

## AVVOCATI

**SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLE VALUTAZIONI TECNICHE NELLE COMMISSIONI DI ESAMI E CONCORSI PUBBLICI – LEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO DEL G.A. - GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE AFFETTO DA ILLOGICITÀ MANIFESTA O TRAVISAMENTO DEL FATTO – SUSSISTE**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 28 maggio 2012 n. 8412 (Pres. Vittoria)*

Con riferimento al sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche nelle commissioni di esami e concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), in tema dell'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito, siffatto sindacato è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione stessa. Infatti, la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza

deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie ‘regole’ legali delle selezioni). Il giudizio circa l’idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell’atto.

## DANNO ALLA PERSONA

### RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE – ASTRATTA CONFIGURABILITÀ DEL REATO – ACCERTAMENTO DEL GIUDICE CIVILE

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 giugno 2012  
n. 9445 (Pres. Finocchiaro, rel. Carluccio)*

In tema di responsabilità civile e di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quando è prospettato un illecito, astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti, (come nella specie, nella quale il danneggiato assume come causa del danno il pignoramento mobiliare eseguito, per un credito accertato come inesistente, nonostante la espressa richiesta al Comune e al Concessionario di interruzione del procedimento per il recupero del credito, e in mancanza di risposta a tale richiesta per spiegarne le ragioni, ed è ipotizzabile la fattispecie di reato prevista dall’art. 328, secondo comma, cod. pen.) per il quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge, ai sensi degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., spetta al giudice accertare, incidendo tantum e secondo la legge penale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, indipendentemente dalla norma penale cui l’attore riconduce la fattispecie; accertamento che è logicamente preliminare all’indagine sull’esistenza di un diritto leso di rilievo costituzionale (cui sia eventualmente ricollegabile il risarcimento del danno non patrimoniale, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059

cod. civ. sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità oramai consolidata) potendo quest’ultimo venire in rilievo solo dopo l’esclusione della configurabilità di un reato; accertamenti, entrambi, preliminari alla indagine in ordine alla sussistenza in concreto (alla prova) del pregiudizio patito dal titolare dell’interesse tutelato”

## FAMIGLIA

### ABBANDONO DELLA CASA CONIUGALE – ASSENZA DI INTESA SESSUALE – GIUSTIFICATO MOTIVO PER L’ABBANDONO – SUSSISTE

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 maggio 2012 n.  
8773 (Pres. Vitrone, rel. Dogliotti)*

La mancanza di un’intesa sessuale rappresenta una «giusta causa» per abbandonare il tetto coniugale, ragion per cui l’abbandono, giustificato da tale motivo, non può sorreggere una pronuncia di addebito, emergendo, nella relazione di coniugio, l’assenza di un rapporto «sereno e appagante».

### SEPARAZIONE – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DELLA FEDELTÀ – CASI IN CUI GIUSTIFICA L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE – LEGAME CAUSALE CON LA INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 1 giugno 2012 n.  
8862 (Pres. Vitrone, rel. Dogliotti)*

L’obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l’armonia interna tra essi (in tale ambito, la fedeltà sessuale è soltanto un aspetto, ma sicuramente, rilevante). Quanto all’addebito, esso sussiste se vi siano violazioni degli obblighi matrimoniali, di regola gravi e ripetute, che diano causa all’intollerabilità della convivenza. (ciò anche per l’obbligo di fedeltà, come per qualsiasi altro obbligo coniugale).

### SEPARAZIONE – ADDEBITO – RISARCIMENTO DEL DANNO - COESISTENZA – POSSIBILITÀ – SUSSISTE

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 1 giugno 2012 n. 8862 (Pres. Vitrone, rel. Dogliotti)*

La violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com'è noto, anche di natura patrimoniale, dall'altro, dà luogo ad un comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile. Possono dunque sicuramente coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità, radicalmente differenti.

**SEPARAZIONE – CONDOTTA TENUTA DA UN CONIUGE DOPO LA SEPARAZIONE E IN PROSSIMITÀ DI ESSA – VALUTAZIONE IN TERMINI DI ELEMENTO PER APPREZZARE E GIUDICARE LA PREGRESSA CONDOTTA NEL GIUDIZIO DI ADDEBITO – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 4 giugno 2012 n. 8928 (Pres. Luccioli, rel. Campanile)*

La condotta tenuta da uno dei coniugi dopo la separazione e in prossimità di essa, se pure priva di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della convivenza, può comunque essere valutata dal giudice, quale elemento alla luce del quale valutare la condotta pregressa ai fini del giudizio di addebitabilità (Cass., 2 settembre 2005, n. 177810).

**SEPARAZIONE – CONDOTTA TENUTA DA UN CONIUGE DI LESIONE DEI BENI FONDAMENTALI DELLA PERSONA – ADDEBITO – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 4 giugno 2012 n. 8928 (Pres. Luccioli, rel. Campanile)*

Le gravi condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono

insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cass., 7 aprile 2005, n. 7321; Cass., 14 aprile 2011, n. 8548).

**AUMENTO DELL'ETÀ – AUMENTO DELLE ESIGENZE DELLA PROLE – DIMOSTRAZIONE – NON NECESSARIA**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 4 giugno 2012 n. 8927 (Pres. Luccioli, rel. Campanile)*

L'accrescimento delle esigenze della prole, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna di specifica dimostrazione (Cass., 13 gennaio 2010, n. 400).

**POTESTÀ GENITORIALE – LIBERTÀ DI RELIGIONE DEL GENITORE – LIMITAZIONE NEL RAPPORTO CON FIGLI – POSSIBILITÀ – SUSSISTE – CONDIZIONI – NEL CASO DI SPECIE: TESTIMONI DI GEOVA**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 12 giugno 2012 n. 9546 (Pres. Luccioli, rel. Gianicola)*

L'art. 155 cod.civ., in, tema di provvedimenti riguardo ai figli nella separazione personale dei coniugi, consente al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole che assume rilievo sistematico centrale nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 della Costituzione. L'esercizio in concreto di tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente protezione (art. 31, comma 2 Cost.) del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo; tali conseguenze, infatti, oltre a legittimare le previste limitazioni ai richiamati

diritti e libertà fondamentali contemplati in testi sovranazionali, implicano in ambito nazionale il non consentito superamento dei limiti di compatibilità con i pari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri di genitore fissati nell'art 30, primo comma della Costituzione e nell'art. 147 del codice civile.

**MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA**

**TUTELA – POTERI DEL TUTORE – AZIONE DI REVOCAZIONE – NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 15 giugno 2012 n. 9915 (Pres. Goldoni, rel. Petitti)*

L'azione di revocazione rientra tra le azioni personali, quale rimedio posto a tutela di interessi di natura preminentemente morale. Un tale potere non pare poter rientrare tra quelli conferiti genericamente in forza di procura generale, mentre rientra sicuramente, ex art. 374, primo comma, n.5, cod. civ., tra quelli del tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.

**PROCESSO CIVILE**

**GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CON CUI IL GIUDICE LIQUIDA GLI ONORARI PER L'OPERA PROFESSIONALE PRESTATO DAL DIFENSORE A FAVORE DI SOGGETTO AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – AGENZIA DELLE ENTRATE – ESCLUSIONE – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - SUSSISTE**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 maggio 2012 n. 8516 (Pres. Vittoria, rel. Cappabianca)*

Posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad

attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all'art. 170 d.p.r. 115/2002 e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria".

**RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLO STATO – ART. 4 LEGGE 260/1958 – APPLICABILITÀ ANCHE QUANDO L'ERRORE RIGUARDA DISTINTE ED AUTONOME SOGGETTIVITÀ DI DIRITTO PUBBLICO AMMESSE AL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 maggio 2012 n. 8516 (Pres. Vittoria, rel. Cappabianca)*

L'art. 4 l. 260/1958 è applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguarda distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nella specie: Agenzia delle Entrate (*L'art. 4 della legge 260/1958 – sulla rappresentanza dello Stato in giudizio – prevede che “L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte).*

**AMMISSIONE DELLE PROVE – MOTIVAZIONE CAPO PER CAPO – ESCLUSIONE – MOTIVAZIONE GLOBALE – POSSIBILITÀ SUSSISTE – INAMMISSIBILITÀ PER CONTENUTO DISCORATIVO E ASSENZA DI SPECIFICITÀ - SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 maggio 2012 n. 8773 (Pres. Vitrone, rel. Dogliotti)*

La motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali. In particolare, è inammissibile la prova non specifica perché redatta in modo discorsivo

**ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 2711 COMMA II C.C. -  
AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO - PORTATA  
APPLICATIVA - CONDIZIONI E LIMITI**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012  
n. 9522 (Pres. Spirito, rel. De Stefano)*

La norma dell'art. 2711, comma secondo, cod. civ. consente, in tutte le controversie in cui una delle parti è un imprenditore, al giudice di ordinare a questi, d'ufficio, l'esibizione dei libri contabili la cui tenuta è obbligatoria (artt. 2195 e 2214 cod. civ.) benché al solo fine di estrarre le registrazioni rilevanti per quel giudizio, nonché l'esibizione di ogni singola scrittura contabile, di ogni lettera, telegramma o fattura; e, per di più, potendo sostenersi, vista la genericità dell'elencazione dei documenti, che essa non sia affatto tassativa, tanto da restare assoggettabili all'ordine officioso di esibizione tutti i documenti formati nell'esercizio dell'impresa e ad essa direttamente connessi. Rispetto all'istituto generale dell'esibizione su istanza di parte disciplinato dagli artt. 210 ss. cod. proc. civ., quello di cui all'art. 2711 cod. civ. conosce, da un lato, una notevole limitazione soggettiva della propria area operativa, poiché l'ordine non può essere rivolto nei confronti di un imprenditore terzo rispetto alla controversia; e, dall'altro, vede assai ampliato oggettivamente il proprio ambito applicativo, visto che si tratta di un potere istruttorio rimesso all'iniziativa del giudice a carattere molto ampio, sia per l'elevato numero di controversie nelle quali è potenzialmente utilizzabile, sia con riguardo al novero particolarmente esteso dei documenti commerciali di cui il giudice, in virtù dell'art. 2711, comma secondo, cod. civ., può disporre d'ufficio l'acquisizione. Comunque, non è ammesso in mancanza di compiuta e specifica individuazione o quanto meno di una sufficiente individuabilità del documento da acquisire, del quale sia noto od almeno

assertivamente indicato un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, anche ai sensi dell'art. 2711 cod. civ.; tanto che la suddetta esibizione non può essere sollecitata, né disposta, con generico riferimento alla contabilità della banca medesima, senza specificazione di quale singola partita o registrazione conterrebbe quella dimostrazione

**RICHIESTE ISTRUTTORIE - SPECIFICITÀ - NECESSITÀ -  
SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012  
n. 9522 (Pres. Spirito, rel. De Stefano)*

La non consentita supplenza del giudice nelle attività delle parti, fa sì che le istanze istruttorie debbano avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che debbono garantire il massimo grado di specificità consentito in relazione alla fattispecie concreta.

**AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO -  
SOCCOMBENZA DELLA PARTE AMMESSA - CONDANNA AL  
PAGAMENTO DELLE SPESE VERSO LA CONTROPARTE -  
SOMME A CARICO DELL'ERARIO - ESCLUSIONE**

*Cass. Civ., sez. VI, ordinanza  
16 maggio 2012 n. 10053*

L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese.

**RAPPORTI TRA LE DUE DISPOSIZIONI DETTATE DAGLI ARTT.  
295 E 337 COD. PROC. CIV.**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 19 giugno 2012  
n. 10027 (Pres. Rel. Vittoria)*

Fuori dei casi in cui sia espressamente

disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall'art. 297 cod. proc. civ.. Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunciata sulla base dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunciata nel primo giudizio. A questo regime non si sottrae la relazione tra il giudizio promosso per la dichiarazione di filiazione naturale definito con sentenza, pur non passata in giudicato, che l'accerta ed il giudizio di petizione d'eredità promosso da chi risulterebbe chiamato all'eredità se la sua qualità di figlio naturale dell'ereditando fosse riconosciuta.

**AFFIDAMENTO CHE LE PARTI FANNO NELLA STABILITÀ DELL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE REGOLE DEL PROCESSO – PRINCIPIO DI PRECAUZIONE – PREFERENZA DELLA INTERPRETAZIONE CONSOLIDATASI NEL TEMPO - “STARE DECISIS”**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 20 giugno 2012 n. 10027 (Pres. Preden, re. Amoroso)*

Le regole del processo civile hanno carattere strumentale della tutela dei diritti e la loro interpretazione, rispetto all'evoluzione di questi (ossia delle situazioni sostanziali), è tendenzialmente stabile sicché la fedeltà ai precedenti (*stare decisis*), in cui si esprime la funzione nomofilattica della Suprema Corte, ha una valenza maggiore, così come è in linea di massima giustificato (e tutelabile) l'affidamento che le parti fanno nella stabilità dell'interpretazione giurisprudenziale delle regole del processo. In proposito le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864) hanno elaborato una sorta di principio di precauzione, affermando che dinanzi a due possibili interpretazioni alternative della

norma processuale, ciascuna compatibile con la lettera della legge, le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono indurre l'interprete a preferire quella consolidatasi nel tempo, a meno che il mutamento dell'ambiente processuale o l'emersione di valori prima trascurati non ne giustificano l'abbandono e consentano, pertanto, l'adozione dell'esegesi da ultimo formatasi.

**AFFIDAMENTO CHE LE PARTI FANNO NELLA STABILITÀ DELL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE REGOLE DEL PROCESSO – OVERRULING – TUTELA DELL'AFFIDAMENTO**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 20 giugno 2012 n. 10027 (Pres. Preden, re. Amoroso)*

Il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia, che porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, ove tale "overruling" si connoti del carattere dell'imprevedibilità, si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'"overruling" nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Si tratta di una limitata applicazione della dottrina del c.d. prospettive overruling: l'atto processuale compiuto al tempo della precedente giurisprudenza non è travolto da decadenza (o preclusione) sulla base di una nuova giurisprudenza, se connotata da imprevedibilità, la quale, sotto questo limitato aspetto, opera, in un certo senso, solo per il futuro.

**ART. 82 R.D. 37 DEL 1994 – ELEZIONE DEL DOMICILIO NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE – DOMICILIAZIONE EX LEGE IN CANCELLERIA – SOLO SE NON VI SIA STATA LA INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 20 giugno 2012 n. 10027 (Pres. Preden, re. Amoroso)*

L'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 - che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), l. 12 novembre 2011, n. 183, e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta dell'art. 2, comma 35-ter, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125

c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine

#### PROPRIETÀ

**ART. 1102 C.C. - GODIMENTO DELLA COSA DA PARTE DEL COMUNISTA – CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI VI È VIOLAZIONE DELL'ART. 1102 COD. CIV. - CORTILI**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 15 giugno 2012 n. 9875 (Pres. Oddo, rel. Piccialli)*

Non costituisce violazione della fondamentale regola paritaria dettata dall'art. 1102 c.c. un uso più intenso della cosa da parte del partecipante, che non ne alteri la destinazione, nei casi in cui il relativo esercizio non si traduca in una limitazione delle facoltà di godimento esercitate dagli altri con-domini, tali dovendo intendersi non solo quelle di fatto esercitate, ma anche quelle cui la cosa co-mune per le sue oggettive caratteristiche potenzialmente si presti (v. tra le tante nn. 22341/09, 5753/07, 2308/06, 13572/06). Per quanto attiene, in particolare, ai cortili è stato più volte precisato che, ove le caratteristiche e le dimensioni lo consentano ed i titoli non vi ostino, l'uso degli stessi per l'accesso e la sosta di veicoli, non è incompatibile con la funzione primaria e tipica di tali beni, quella di dare aria e luce alle unità immobiliari circostanti, aggiungendosi alla stessa quale destinazione accessoria o secondaria (v., in particolare, Cass. n. 13879/10).

#### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**BLOCCO DELLE ASSUNZIONI – PROGRESSIONI DI CARRIERA – INCLUSIONE – SUSSISTE**

*Cons. Stato, Ad. Pl., sentenza 28 maggio 2012 n. 17 (est. Caringella)*

Soggiacciono al blocco delle assunzioni di cui alla normativa ivigente anche le progressioni verticali e le procedure di riqualificazione variamente denominate che sanciscono il passaggio ad una diversa area con la conseguente attribuzione di un nuovo posto

per effetto della novazione del precedente rapporto.

## SOCIETÀ

**SOCIETÀ – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE  
AVVENUTA IN CORSO DI CAUSA – EFFETTI SUL PROCESSO**

*Cass. Civ., Sez. I civ., ordinanza 18 giugno  
2012 n. 9943 (Pres. Vitrone, rel. Forte)*

Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente, perché la assegni eventualmente alle Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione di massima di particolare importanza relativa agli effetti della cancellazione della società sui processi in cui essa sia costituita, in assenza di successori automaticamente individuabili del soggetto venuto meno.